



In diretta
con
Francesco
Cuzzola

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
**ONLINE
GRATUITI**



7 FEBBRAIO 2020

**LA CONTABILITÀ
ECONOMICO - PATRIMONIALE**

ASMEL Associazione per
la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

La Contabilità Economico - Patrimoniale negli Enti Locali

Dott. Francesco Cuzzola

INDICE

- ▶ Il nuovo sistema contabile
- ▶ I nuovi principio contabili generali
- ▶ I principi contabili applicati
- ▶ Il piano dei Conti integrato e la Matrice di correlazione
- ▶ La struttura del piano dei conti integrato
- ▶ La transazione elementare
- ▶ Il contabilità Economico Patrimoniale
- ▶ Il Principio della competenza economica
- ▶ La misurazione dei componenti economici
- ▶ L'integrazione dei sistemi di contabilità
- ▶ L'avvio della contabilità Economico-Patrimoniale
- ▶ Ricalssificazione delle voci
- ▶ Criteri di valutazione
- ▶ Scritture di apertura
- ▶ Ulteriori adempimenti

1. Il nuovo sistema contabile

Il nuovo sistema contabile

L'art. 2 del D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della L. 42/2009" stabilisce quanto segue:

«Le Regioni e gli Enti Locali.....adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale»

Il nuovo sistema contabile

Principio contabile 4/3 Relativo alla competenza economico patrimoniale


Richiamando l'art. 2 del D. Lgs. 118/2011, prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico - patrimoniale.

Il nuovo sistema contabile

Nell'ambito di tale sistema integrato, dunque, la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria (che costituisce ancora il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria) per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle **transazioni** poste in essere da una amministrazione pubblica.

Il nuovo sistema contabile

- La contabilità finanziaria ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria.



- La contabilità economico - patrimoniale per la rilevazione, ai fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, e consente la rendicontazione economico - patrimoniale.

Il nuovo sistema contabile

Modalità Attuative

Gli Enti Locali devono garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale adottando il piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011

Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è **attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 dello stesso D.Lgs. 118/2011**

Il nuovo sistema contabile

Transazione elementare

Competenza Finanziaria

Finanziario

Non
Finanziario

Piano dei
Conti
Finanziario

Competenza Economico
Patrimoniale

Piano dei
Conti
Economico

Piano dei
Conti
Patrimoniale

2. Il piano dei conti integrato e la matrice di correlazione

Il Piano dei Conti Integrato

Strumenti fondamentali per l'armonizzazione contabile (art. 4 D. Lgs. 118/2011)

1. Regole Contabili comuni
2. **Piano dei conti integrato**
3. Schemi di bilancio comuni
4. Bilancio Consolidato

Il Piano dei Conti Integrato

La previsione di un piano dei conti integrato (*capace cioè di conciliare in se gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali della gestione degli enti in contabilità finanziaria*) è comune a tutta la P.A.

Detta previsione è finalizzata alla riduzione ad un solo schema classificatorio delle entrate e delle spese poste in essere da tutti gli enti, permettendo così di superare le difficoltà in sede di consolidamento e di analisi dei dati di finanza pubblica.

Il Piano dei Conti Integrato

Ma il piano dei conti integrato, da solo, non è sufficiente per garantire l'unificazione: Servono criteri comuni di contabilizzazione.

1. COME? Regole generali ed applicative (principi contabili)
2. COSA? Apprezzamento di tutte le transazioni, non solo quelle finanziarie (sistema di contabilità «integrata»)

Il Piano dei Conti Integrato

Chi deve applicare il piano dei conti unificato
art. 2 D. Lgs. 118/2011

Le sole amministrazioni in contabilità finanziaria applicano il PdC (le amministrazioni in contabilità civilistica applicano la «Tassonomia»)

Il Piano dei Conti Integrato

Riflessione 1/3

Il sistema di contabilità integrata, come intesa dal legislatore, riconosce la centralità della contabilità finanziaria «*autorizzatoria*», secondo cui la registrazione delle transazioni all'interno del piano finanziario costituisce il presupposto e la «**misurazione**» delle correlate manifestazioni nel conto economico e nello stato patrimoniale

Riflessione 2/3

Alle rilevazioni di carattere economico-patrimoniale viene riconosciuto un ruolo meramente informativo e complementare rispetto alle esigenze a tal fine previste dalla normativa comunitaria in materia di controllo e consolidamento della spesa pubblica,

Riflessione 3/3

Il D. Lgs. 118/2011 non obbliga all'adozione di un sistema contabile integrati in **partita doppia**, lasciando, come già accade nell'ordinamento previgente, l'ente libero di scegliere il metodo di rilevazione dei fatti di gestione ritenuto più consono alle proprie esigenze di carattere informativo ed organizzativo.

Il Piano dei Conti Integrato

Composizione del PdC unificato Art. 4 co. 2, D. Lgs. 118/2011

Elenco dei conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali

Elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali

Il Piano dei Conti Integrato

Composizione del PdC unificato

Tre moduli:

1. Il piano dei conti finanziario (all. 6/1 al D. Lgs. 118/2011)
2. Il piano dei conti economico (all. 6/2)
3. Il piano dei conti patrimoniale (all. 6/3)

Il Piano dei Conti Integrato

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE
5 LIVELLI	6 LIVELLI	7 LIVELLI
3.555 VOCI	2.513 VOCI	3.096 VOCI

Il Piano dei Conti Integrato

Il PdC finanziario ha il compito di ricondurre ad unità le scritture contabili sottostanti la formazione dei bilanci finanziari con natura autorizzatoria e, nel contempo, costituire il presupposto per lo sviluppo del sistema di contabilità economica e patrimoniale.

Il Piano dei Conti Integrato

Si sviluppa secondo una logica *partiduopolistica*

Registrazione di Co. Fi.
(*manifestazione originaria*)



misura

Registrazione di Co. EP.
(*manifestazione originaria*)

Il Piano dei Conti Integrato

Come si integrano i 3 moduli del PdC? *Art. 2, co. 3, DPR 133/2013*

Ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria viene **correlata** alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico patrimoniale **mediante schemi di transizione** predisposti periodicamente dal Dipartimento della RGS e pubblicato sul sito internet,


Sarebbe a dire che la correlazione tra le voci dei tre moduli è predefinita nelle **Matrici di correlazione del piano dei conti**

Il Piano dei Conti Integrato

Il piano dei Conti Economico e quello Patrimoniale declinano anche l'elenco dei conti relativi alle operazioni di integrazione, rettifica e completamento, da effettuarsi secondo modalità e tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica, pertanto il nuovo Piano dei conti integrato, permette la contestuale registrazione ed imputazione delle transazioni nell'ottica sia della competenza finanziaria che economico-patrimoniale.

Il Piano dei Conti Integrato Schematizzato

PIANO DEI CONTI INTEGRATO



3. La Transazione elementare

La transazione elementare

Artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 118/2011

Quali fatti «aziendali» dovranno essere rilevati dal nuovo sistema contabile?

Ad ogni atto di gestione è associata una transazione elementare che deve essere codificata e tale da consentire di tracciare le operazioni contabili nonché da movimentare il piano dei conti integrato:

La Transazione elementare è l'unità minima di rilevazione contabile

La transazione elementare

Artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 118/2011

DEFINIZIONE

(PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2 PUNTO 1)

Per TE si intende:

- a) ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti crediti);
- b) che si origina dall'interazione fra differenti soggetti;
- c) avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

La transazione elementare


Artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 118/2011

ELEMENTI ESSENZIALI

- a) L'aspetto originario e derivato che caratterizza gli scambi;
- b) L'esistenza di due soggetti di cui uno costituito dall'Ente locale;
- c) Presenza di un atto di natura contrattuale o amministrativo in grado di impegnare le parti interessate.

La transazione elementare

Artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 118/2011



Il nuovo sistema contabile

Transazione elementare

Finanziario

Non
Finanziario

Competenza Finanziaria

Piano dei
Conti
Finanziario

Competenza Economico
Patrimoniale

Piano dei
Conti
Economico

Piano dei
Conti
Patrimoniale

4. La Contabilità Economico Patrimoniale



La contabilità economico-patrimoniale: Rif. normativi

L'art. 2 del D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della L. 42/2009” stabilisce quanto segue:

«Le Regioni e gli Enti Locali.....adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale»

Avvio della contabilità economico-patrimoniale



finalizzata a monitorare e rendicontare le diverse fasi di acquisizione dell'entrata e di erogazione della spesa e di rappresentare la situazione finanziaria



rileva i fatti di gestione al fine di determinare il risultato economico di periodo (quale differenza fra costi e ricavi) e rappresentare il capitale alla data di chiusura del periodo



Si basa sul



PRINCIPIO DELLA
COMPETENZA
ECONOMICA



consiste nell'imputazione a ciascun esercizio di costi/oneri e ricavi/proventi indipendentemente dal momento dell'introito o dell'esborso monetario

5. Il Principio della Competenza Economica

Il principio della competenza economica

PRINCIPIO N.17


Il principio generale n.17 detto principio della competenza economica, prevede che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale si riferiscono e non a quello nel corso del quale si sono avute le manifestazioni finanziarie.

Il presente principio è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

Il principio della competenza economica

Le operazioni e gli altri eventi devono quindi essere contabilmente rilevati ed attribuiti all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi afferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

Il principio della competenza economica



Il principio della competenza economica

Costi e Ricavi (processo di scambio): (OIC 11) l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quali tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario;

Il principio della competenza economica

Oneri e Proventi (processo di erogazione): i proventi come regola generale devono essere imputanti all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni

- 1) Il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
- 2) L'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà p o servizi sono stati resi

Le risorse finanziarie rese disponibili per le **attività istituzionali** dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura di costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

Il principio della competenza economica

Attenzione!!

I trasferimenti a destinazione vincolata sono imputati in funzioni della copertura degli oneri a cui sono destinati:

- I trasferimenti correnti sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati;
- I trasferimenti in conto capitale sono imputati per un importo proporzionale all'onere finanziato negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione.

Il principio della competenza economica

ESEMPIO

Se il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% dell'onere di acquisizione del cespite sarà imputato all'esercizio, **per tutta la durata di vita utile del cespite, un provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento.**

Il principio della competenza economica

- Gli **oneri** devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali

La correlazione si realizza:

1. Per **associazione di causa effetto** tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato;
2. Per **ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale** su base razionale e sistematica

Il principio della competenza economica

Altre rilevazioni

- Contributi agli investimenti
- Quote di ammortamento;
- Accantonamento fondi rischi ed oneri futuri;
- Perdite
- Perdite su crediti e accantonamenti a FSC
- Rimanenze
- Ratei e Risconti
- Variazioni Patrimoniali

6. La misurazione dei componenti economici

La misurazione dei componenti economici

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria **misurano** il valore monetario (aspetto originario) dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

- Ma quale momento della contabilità finanziaria bisogna prendere in considerazione ai fini della misurazione?
- Quale fase dell'Entrate e della Spesa rileva ai fini della registrazione economico - patrimoniale?

LA RISPOSTA NON E' UNIVOCA

La misurazione dei componenti economici

Il principio contabile fissa una regola generale:

- **ACCERTAMENTO ENTRATE:** i ricavi e i proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase di accertamento dell'Entrate
- **LIQUIDAZIONE SPESE:** i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione della spesa.

La misurazione dei componenti economici

ECCEZIONI PER LE ENTRATE:

L'accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi trattandosi di operazioni misuratrici di permutazioni patrimoniali:

- Titolo 5
- Titolo 6
- Titolo 7
- Titolo 9

La misurazione dei componenti economici

ECCEZIONI PER LE SPESE:

La liquidazione o l'impegno determina solo la **rilevazione di debiti e non di costi** trattandosi di operazioni misuratrici di permutazioni patrimoniali:

- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 7
- Debito IVA

La misurazione dei componenti economici

ULTERIORI ECCEZIONI PER LE SPESE:

I costi derivanti dai trasferimenti e contributi che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno i spesa;

La riduzione dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per «Prelievi da depositi bancari»

7. L'integrazione dei sistemi di contabilità

L'Integrazione dei sistemi di contabilità

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria è il **presupposto indispensabile** per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei sistemi contabili finanziario ed economico patrimoniale, ma da sola non sufficiente

E' necessaria anche l'adozione del **piano dei conti integrato** (finanziario, economico e patrimoniale) e della **matrice di raccordo**.

Tali aspetti consentono, infatti, di implementare regole tali per cui **la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico**, senza alcun aggravio per l'operatore.

L'Integrazione dei sistemi di contabilità

Pertanto, sotto il profilo operativo ogni operazione di gestione viene registrata secondo la struttura del Piano dei Conti, in una logica integrata in base alla quale, **con una unica rilevazione**, si rappresentano le informazioni di sintesi nei prospetti del:

- **Rendiconto finanziario**
- **Conto Economico**
- **Stato Patrimoniale**

L'Integrazione dei sistemi di contabilità
Esempio 1 - *ACQUISTO ABBONAMENTO SETTIMANALE € 122,00*

Conto «Giornali e Riviste»	
Dare	Avere
2.1.1.01.01.001 - Giornali e riviste € 122,00	

Conto «Debiti v/fornitori»	
Dare	Avere
	2.4.2.01.01.01.001 - Debiti v/fornitori € 122,00

Conto «Scissione pagamenti»	
Dare	Avere

Atto
Amministrativo
Liquidazione

L'Integrazione dei sistemi di contabilità

Esempio 1 - ACQUISTO ABBONAMENTO SETTIMANALE € 122,00

Conto «Debiti v/fornitori»	
Dare	Avere
2.4.2.01.01.01.001 - Debiti v/fornitori € 122,00	

Conto «Disponibilità liquide»	
Dare	Avere
	1.3.4. - Disponibilità liquide € 122,00

Conto «Scissione pagamenti»	
Dare	Avere

Atto Amministrativo
Ordinativo di
Pagamento

L'Integrazione dei sistemi di contabilità

Esempio 2 - si liquida una fattura per trasporto € 122,00 (split)

Conto «Contratti di servizio»	
Dare	Avere
2.1.2.01.13.002 - Contratti di servizio.. € 122,00	

Conto «Debiti v/fornitori»	
Dare	Avere
	2.4.2.01.01.01.001 - Debiti v/fornitori € 100,00

Conto «Scissione pagamenti»	
Dare	Avere
	2.4.5.05.04.01.001 - Debiti per scissione dei pagamenti IVA € 22,00

Atto
Amministrativo
Liquidazione

L'Integrazione dei sistemi di contabilità

Esempio 2 - si paga una fattura per trasporto € 122,00 (split)

Conto «Debiti v/fornitori»

Dare	Avere
2.4.2.01.01.01.001 - Debiti v/fornitori € 100,00	

Conto «Debiti da scissione IVA»

Dare	Avere
2.4.5.05.04.01.001 - Debiti per scissione dei pagamenti IVA € 22,00	

Conto «Disponibilità liquide»

Dare	Avere
	1.3.4. - Disponibilità liquide € 122,00

Atto Amministrativo Ordinativo di Pagamento

L'Integrazione dei sistemi di contabilità

Altri Esempi

esempio 3 - SI LIQUIDA UNA FATTURA PER MANUTENZIONE € 100,00 (IVA REVERSE CHARGE)

Conto "Contratti di servizio di trasporto scolastico"	
Dare	Avere
2.1.2.01.07.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili € 100,00	

Conto "Crediti IVA Reverse "	
Dare	Avere
1.3.2.08.04.12.001 - Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge) € 22,00	

Conto "Debiti IVA"	
Dare	Avere
	2.4.5.06.01.01.001 - IVA a debito € 22,00

Conto "Debiti verso fornitori "	
Dare	Avere
	2.4.2.01.01.01.001 - Debiti verso fornitori € 100,00

ATTO
AMMINISTRATIVO
LIQUIDAZIONE

8. La contabilità economico patrimoniale per i comuni sotto i 5.000 abitanti

La contabilità economico patrimoniale per i comuni sotto i 5.000 abitanti

Agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è concessa la facoltà di avvalersi di una proroga al 1 gennaio 202 per l'avvio della contabilità economico-patrimoniale,

L'articolo 232 del TUEL concerne la Contabilità economico-patrimoniale e dispone, al comma 1, che gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale.

Il comma 2, in particolare, consente agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Con riferimento all'esercizio 2019, i comuni che si avvalgono della facoltà di rinviare la contabilità economico patrimoniale devono allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, secondo modalità semplificate determinate da un decreto del MEF, da emanare entro il 31 ottobre 2019. Si ricorda che tale termine deriva da un rinvio di due anni (ossia dall'esercizio 2017) dell'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti operato dall'articolo 15-quater del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita).

La contabilità economico patrimoniale per i comuni sotto i 5.000 abitanti

Il Decreto del 11 novembre 2019

«Gli enti che nel 2019 hanno rinviato l'adozione della contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto 2019 la propria Situazione patrimoniale elaborata seguendo le modalità semplificate di seguito individuate, secondo gli schemi previsti per l'attivo e il passivo patrimoniale dall'allegato 10 al presente decreto ed utilizzando i dati:

- dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre 2019, che consentono di determinare il valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 2;
- del rendiconto 2019, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 3;
- dell'ultimo conto del patrimonio approvato, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 4;
- extra-contabili, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 5 e per alcune voci delle disponibilità liquide»

La contabilità economico patrimoniale per i comuni sotto i 5.000 abitanti

Il Decreto del 11 novembre 2019

«Attraverso tali dati gli enti procedono preliminarmente alla elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011 alla data del 31 dicembre 2019, inserendo gli importi riguardanti le attività e le passività dell'ente. Successivamente, le voci del piano dei conti patrimoniale sono aggregate sulla base del raccordo individuato dal medesimo allegato n. 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che individua le relazioni tra i codici del piano dei conti patrimoniale e le voci dello Stato patrimoniale. L'aggregazione delle voci del piano patrimoniale secondo tale raccordo consente di elaborare la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019.»

La contabilità economico patrimoniale per i comuni sotto i 5.000 abitanti

Il Decreto del 11 novembre 2019

Gli Enti possono predisporre la propria situazione patrimoniale 2019 inserendo nei fogli elettronici (di cui al decreto) le informazioni riguardanti le attività e le passività patrimoniali dell'ente secondo determinate modalità

La situazione patrimoniale al 31.12.2019 costituisce altresì lo stato patrimoniale di apertura dell'esercizio 2020, mentre il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato al 31 dicembre 2019 consente di predisporre i «mastrini» di apertura delle scritture economico patrimoniali di inizio esercizio.

La contabilità economico patrimoniale per i comuni sotto i 5.000 abitanti

Modalità di redazione

Solo per il 2019 alcune voci possono essere valorizzate con importo pari a 0

AA Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;

ACI Rimanenze;

ACII1a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;

ADI Ratei attivi;

AD2 Risconti attivi

PAIIb Riserve da capitale

PAIII Risultato economico dell'esercizio;

PD3 Acconti; PEI Ratei passivi;

PEII1 Contributi agli investimenti

PEII2 Concessioni pluriennali

PEII3 Risconti passivi Conti d'ordine

La contabilità economico patrimoniale per i comuni sotto i 5.000 abitanti

Modalità di redazione

Si segnala, in particolare, che è consentita la valorizzazione a 0 delle voci:

- risconti attivi e passivi in quanto i relativi effetti finanziari si sono già verificati e sono stati considerati nella determinazione della Situazione patrimoniale. In tal caso, nell'esercizio 2020 non sarà possibile rilevare gli effetti economici delle relative operazioni;
- ratei attivi e passivi i cui effetti finanziari non si sono ancora verificati. Le relative operazioni dovranno essere considerate di competenza economica del 2020;
- contributi agli investimenti, in quanto può risultare complesso ricostruire il valore dei trasferimenti che hanno contribuito al finanziamento di immobilizzazioni. In tali casi, gli oneri per l'ammortamento di tali beni saranno interamente a carico degli esercizi successivi e, di conseguenza, a decorrere dall'esercizio 2020 non sarà possibile sterilizzare il costo dell'ammortamento imputando al conto economico un provento da contributo agli investimenti del medesimo importo della quota di ammortamento

La contabilità economico patrimoniale per i comuni sotto i 5.000 abitanti

Elaborazione della situazione patrimoniale 2019 sulla base dell'inventario

Ai fini dell'elaborazione della Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 di cui all'art. 232, comma 2, del TUEL, è necessario che l'inventario risulti aggiornato,

I dati di quest'ultimo sono utilizzati per la valorizzazione delle seguenti voci:

- Immobilizzazioni Immateriali
- Immobilizzazioni Materiali

La contabilità economico patrimoniale per i comuni sotto i 5.000 abitanti

Elaborazione della situazione patrimoniale 2019 sulla base dei dati finanziari del Rendiconto.

Il valore delle seguenti voci della Situazione patrimoniale 2019, compreso quello delle relative sottovoci, è determinato sulla base dei dati finanziari del rendiconto 2019

La contabilità economico patrimoniale per i comuni sotto i 5.000 abitanti

- I Dati extracontabili
- Le Voci del Patrimonio Netto

Vediamo gli schemi!

QUESITI

1. COM' È PIÙ OPPORTUNO PROCEDERE IN UN ENTE CON UN NUMERO DI ABITANTI INFERIORE A 1000? ABBANDONIAMO TUTTO IL LAVORO FATTO PER LA SEMPLIFICAZIONE? LA SOFTWARE - HOUSE PROPONE ENTRAMBE LE SOLUZIONI.

2. COME VIENE ARTICOLATO IL BILANCIO 2020 AI FINI DELL'INTRODUZIONE DELLE SPECIFICHE RELATIVE ALLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE RELATIVAMENTE CENTRI DI COSTO, CAPITOLI, PDC, ECC.?

3. COSA CONVIENE FARE AI COMUNI SOTTO I 5000 ABITANTI CHE HANNO GIÀ AVVIATO LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE?

**4. ENTRO QUALE DATA L'ENTE DOVEVA SCEGLIERE DI NON
ADOTTARE LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE PER
L'ESERCIZIO 2019?**

5. ESATTO TRATTAMENTO CONTABILE DELLE OPERE CONNESSE AD OPERAZIONI DI PPP, PROJECT FINANCING, NEI CASI DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE, NELLE DUE IPOTESI DI COSTITUZIONE O NON COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.

**6. CHE TIPO DI ADEMPIMENTO È RIMASTO PER I COMUNI CON
UNA POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI?**



In diretta
con
**Francesco
Cuzzola**

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

**Ciclo di seminari
ONLINE
GRATUITI**



Grazie per l'attenzione.

FRANCESCO CUZZOLA

ASMEL Associazione per
la Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu